

VADEMECUM — per l'artigiano manutentore

La gestione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione

Il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), agli articoli 193 comma 19 e 266 comma 4, stabilisce che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione (idraulica, impiantistica, edile) si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del manutentore — l'artigiano o l'impresa che esegue i lavori — e non presso il cliente. La responsabilità legale della gestione ricade quindi interamente sull'impresa di manutenzione.

1. Raccolta e movimentazione dal cliente alla sede del manutentore

Quando il manutentore termina l'intervento presso il cliente, deve trasferire i rifiuti presso la propria sede applicando alcune semplificazioni normative:

- **Il trasporto iniziale** — la movimentazione dal luogo dell'intervento alla sede del manutentore non necessita del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR), a patto che il trasporto sia effettuato direttamente dal manutentore con i propri mezzi.
- **Documento sostitutivo (DDT)** — il trasporto deve comunque essere accompagnato da un documento di trasporto, o equivalente, che attesti la provenienza, la tipologia di rifiuto (codice EER) e la destinazione (la sede dell'impresa).
- **Obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali** — i mezzi utilizzati per questo trasporto devono essere obbligatoriamente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti che trasportano i propri rifiuti).

2. Il deposito temporaneo presso la sede del manutentore

Una volta portati i rifiuti presso la propria sede o unità locale, il manutentore può raggrupparli in deposito temporaneo prima dello smaltimento. Per essere regolare, il deposito deve rispettare precise condizioni:

- **Limiti di tempo o quantitativi** — i rifiuti vanno avviati a smaltimento/recupero con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità, oppure quando il quantitativo accumulato raggiunge i 30 metri cubi (di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi). In ogni caso il deposito non può superare un anno.
- **Stoccaggio sicuro** — i rifiuti vanno suddivisi per categorie omogenee, evitando la miscelazione di codici EER diversi (specialmente tra pericolosi e non pericolosi), e custoditi in contenitori idonei ed etichettati.
- **Registro di carico/scarico RENTRI** — l'ingresso del rifiuto in sede va annotato come “carico” entro i tempi previsti dalla legge, di norma 10 giorni lavorativi dalla produzione o dall'arrivo in sede.

- **Ambito soggettivo** — l'obbligo di registrazione riguarda sempre i rifiuti pericolosi, per tutte le imprese; per i rifiuti non pericolosi si applica solo alle imprese con più di 10 dipendenti.

3. Conferimento all'azienda specializzata (smaltimento/recupero)

Se il deposito temporaneo termina, o si decide di smaltire i rifiuti, questi devono essere consegnati a un impianto autorizzato o a un intermediario.

- **Scelta del destinatario** — l'azienda specializzata (impianto di destinazione o trasportatore terzo) deve possedere le regolari autorizzazioni.
- **Emissione del FIR** — il trasporto dalla sede del manutentore all'azienda specializzata deve essere accompagnato dal FIR, in formato cartaceo o tramite i sistemi digitali RENTRI, con i dati del manutentore (produttore/detentore), del trasportatore e dell'impianto di destino.
- **Registrazione di “scarico”** — entro 10 giorni lavorativi il manutentore deve registrare l'operazione sul proprio registro di carico/scarico, nel caso di rifiuti pericolosi.
- **Restituzione della copia del FIR** — entro 90 giorni dal conferimento, l'impianto di destinazione deve restituire al manutentore la copia del FIR controfirmata, a riprova del regolare ricevimento del rifiuto. La copia va conservata per tre anni, per attestare la chiusura della responsabilità legale della filiera.

4. Alternativa: conferimento diretto dal cliente all'impianto

I rifiuti possono essere trasportati direttamente dal luogo dell'intervento (il cliente) all'azienda specializzata di smaltimento, senza passare dalla sede del manutentore. In questo caso il trasporto deve essere scortato fin da subito dal FIR — indicando come luogo di produzione l'indirizzo del cliente, ma mantenendo il manutentore come produttore giuridico del rifiuto — e il mezzo deve comunque essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali.

ESEMPIO PRATICO

Sostituzione o manutenzione di una caldaia domestica

La sostituzione o la manutenzione di una caldaia domestica genera un rifiuto speciale — non pericoloso o pericoloso a seconda dei componenti — il cui trattamento segue un iter preciso disciplinato dal D.Lgs. 152/2006. Il caso più comune è quello della caldaia sostituita direttamente dall'installatore/idraulico, che agisce come produttore del rifiuto.

► Schema del flusso di gestione

Fase	Soggetto responsabile	Azione / Documento
1. Produzione	Idraulico / installatore	Smontaggio della vecchia caldaia presso il privato.
2. Classificazione	Idraulico / installatore	Assegnazione del codice EER (es. 16 02 14 o 20 01 36 per i RAEE).
3. Deposito temporaneo	Idraulico / installatore	Stoccaggio in sicurezza presso la sede della ditta (o trasporto diretto).

Fase	Soggetto responsabile	Azione / Documento
4. Trasporto	Trasportatore autorizzato	Movimentazione con mezzo iscritto all'Albo Gestori Ambientali ed emissione del FIR.
5. Destinazione	Impianto di recupero/smaltimento	Ricezione, pesatura e firma per accettazione del FIR.

► Produzione e classificazione del rifiuto

Quando un idraulico sostituisce una caldaia a casa di un privato, il produttore del rifiuto è l'installatore stesso, non il cliente: la caldaia smontata non può essere gettata nei cassonetti urbani.

- **Codice EER** — la caldaia viene generalmente classificata come RAEE (Rifiuto da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). I codici più comuni sono il 16 02 14 (apparecchiature fuori uso diverse da quelle delle voci 16 02 09–16 02 13) oppure, se gestita tramite i canali dei distributori, il 20 01 36 (RAEE domestico).

► Le due opzioni di trasporto

Dopo aver caricato la caldaia sul proprio furgone, l'installatore ha due possibilità:

Trasporto diretto all'impianto

- Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, Categoria 2-bis, per il trasporto dei propri rifiuti.
- Trasporto sempre accompagnato dal FIR, in formato cartaceo o digitale RENTRI.

Trasporto alla sede dell'artigiano

- Si può usare il DDT al posto del FIR, solo se la caldaia viene portata verso la propria sede aziendale (deposito temporaneo).
- La deroga al DDT non esime comunque l'artigiano dall'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, categoria 2-bis, con un veicolo regolarmente registrato in tale categoria.
- Il DDT va compilato in triplice copia prima della partenza, indicando luogo di produzione, tipologia/quantità del rifiuto e sede di destinazione; va conservato per almeno 3 anni.

► Il deposito temporaneo

Il rifiuto può essere raggruppato in un'area dedicata presso la sede, rispettando i limiti di tempo o di volume prima dell'invio a destinazione: si tratta di un deposito temporaneo “in deroga”, che non richiede alcuna autorizzazione specifica.

► Il conferimento al destinatario finale

Il rifiuto va conferito a un impianto autorizzato, ad esempio una piattaforma di raccolta RAEE o un centro di recupero rottami. Il destinatario firma il FIR per accettazione e ne restituisce una copia (anche digitale) al produttore originario entro 90 giorni: è questa la prova legale che lo smaltimento è avvenuto correttamente.

► Le alternative

Il ritiro “uno contro uno”

Se il privato acquista una nuova caldaia da un negozio o distributore, può avvalersi del decreto “Uno contro Uno”. Il negoziante — o il trasportatore da lui incaricato — è obbligato a ritirare gratuitamente la vecchia caldaia al momento della consegna della nuova, gestendola tramite i centri di raccolta comunali o le piattaforme dedicate ai RAEE.

Il “fai da te”

Si verifica quando il privato smonta la caldaia autonomamente, senza l'ausilio di alcuna ditta — uno scenario raro, viste le certificazioni di sicurezza necessarie sugli impianti a gas. Il rifiuto è in tal caso classificato come urbano: il privato può conferirlo al Centro di Raccolta Comunale (Isola Ecologica) o richiedere il ritiro ingombranti a domicilio. Non servono FIR né iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali.

► Cosa deve contenere il DDT?

Per essere valido in caso di controlli su strada, il documento deve indicare chiaramente:

- ✓ I dati anagrafici del caldaista, in qualità di produttore del rifiuto.
- ✓ L'indirizzo esatto del luogo di produzione (l'abitazione del cliente).
- ✓ La descrizione e la quantità del materiale trasportato (la vecchia caldaia).
- ✓ La causale: “Conto riparazione”, “Conto visione” o “Verifica tecnica”.
- ✓ L'indirizzo della sede del caldaista come luogo di destinazione.

► Cosa succede se in officina si constata che la caldaia è irreparabile?

La caldaia diventa un rifiuto a tutti gli effetti presso la sede del caldaista, che la prende in carico nel proprio deposito temporaneo.

⚠ COSA RISCHIA IL CALDAISTA?

Trasportare una caldaia destinata allo smaltimento con un semplice DDT commerciale, fuori dai casi previsti, configura il reato di trasporto illecito di rifiuti — gestione di rifiuti non autorizzata, art. 256 del D.Lgs. 152/2006 — che comporta pesanti sanzioni pecuniarie e il rischio di sequestro del furgone.

Il presente vademecum ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza specialistica. Per casi specifici o dubbi applicativi, contattare l'Ufficio Ambiente di Casartigiani Verona.

SEDE PROVINCIALE

Via E. Torricelli 71/A – Zona Z.A.I., Verona
Tel. 045 86 222 86
categorie@artigianiverona.it
segreteria@artigianiverona.it

UFFICIO AMBIENTE

Tel. 045 8622286 – interno 5
ecostudio.2mila@gmail.com
Riferimento: Domenico Urbano